
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 3-9-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per

la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

3. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

4. L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento è soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

5. La revisione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

7. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Valutazione dei progetti

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.

3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le scadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento

di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.

3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:

a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;

c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.

3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analogo complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro

due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. **(2)**

5. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

6. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:

a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato precedentemente al 1° gennaio 1988;

b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;

c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che " 1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità".

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 12

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al

controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;

d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;

e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:

1) comma 1: il secondo periodo;

2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;

3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;

f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la

semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011

Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h.			Tutti
	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione			

con pressione	Cabine di	
di esercizio	decompressione	
non superiore a	del gas naturale	tutti gli altri
2 0,5 MPa	fino a 2,4 MPa	casi

Impianti di		
riempimento,		
depositi,		
rivendite di		
gas		
infiammabili in		
recipienti		
mobili:		

a) compressi		
con capacita'		
geometrica		
complessiva		Impianti di
superiore o	rivendite,	riempimento,
uguale a 0,75	depositi fino a	depositi oltre
m3:	10 m3	10 m3

		rivendite,
b) disciolti o	depositi di GPL	
liquefatti per	oltre 300 kg e	
quantitativi in	fino a 1.000 kg,	
massa	depositi di gas	Impianti di
complessivi	infiammabili	riempimento,
superiori o	Depositi di GPL	depositi oltre
3 uguali a 75 kg:	fino a 300 kg	fino a 1.000 kg
		1.000 kg

Depositi di gas		
infiammabili in		
serbatoi fissi:		

a) compressi		
per capacita'		
geometrica		
complessiva		
superiore o		
uguale a 0, 75		
m3:	fino a 2 m3	oltre i 2 m3

b) disciolti o		
liquefatti per	- Depositi di	- Depositi di
capacita'	gas diversi dal	gas diversi dal
geometrica	GPL fino a 5 m3	GPL oltre i 5 m3
complessiva	- Depositi di	- Depositi di
superiore o	- Depositi di	GPL oltre i 13
4 uguale a 0,3 m3	GPL fino a 5 m3	a 13 m3
		m3

Depositi di gas		
comburenti		
compressi e/o		

liquefatti in			
serbatoi fissi			
e/o recipienti			
mobili per			
capacita'			
geometrica			
complessiva			
superiore o			
5 uguale a 3 m3:		fino a 10 m3	oltre i 10 m3

Reti di			
trasporto e di			
distribuzione			
di gas			
infiammabili,			
compresi quelli			
di origine			
petrolifera o			
chimica, con			
esclusione			
delle reti di	fino a 2,4 MPa		
distribuzione e	limitatamente		
dei relativi	alle opere e gli		
impianti con	impianti di		
pressione di	trasporto di gas		
esercizio non	naturale con		
superiore a 0,5	densita' non		
6 MPa	superiore a 0,8.	oltre 2,4 MPa	

Centrali di			
produzione di			
idrocarburi			
liquidi e			
gassosi e di			
stoccaggio			
sotterraneo di			
gas naturale,			
piattaforme			
fisse e			
strutture fisse			
assimilabili,			
di perforazione			
e/o produzione			
di idrocarburi			
di cui al			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica 24			
maggio 1979, n.			
886 ed al			
decreto			
legislativo 25			
novembre 1996,			

7	n. 624				Tutti

8	Oleodotti con diametro superiore a 100 mm			tutti	

9	Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.			fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.	oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.

10	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilita' fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3			fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilita' superiore a 125 °C, con quantitativi globali in				

ciclo e/o in			
deposito			
superiori a 5			
11 m3.		fino a 100 m3	oltre 100 m3

Depositi e/o			
rivendite di		liquidi	
liquidi		infiammabili e/o	
infiammabili		combustibili e/o	
e/o		lubrificanti e/o	liquidi
combustibili		oli diatermici	infiammabili e/o
e/o oli		di qualsiasi	combustibili e/o
lubrificanti,	liquidi con	derivazione per	lubrificanti e/o
diatermici, di	punto di	capacita'	oli diatermici
qualsiasi	infiammabilita'	geometrica	di qualsiasi
derivazione, di	superiore a 65	complessiva	derivazione per
capacita'	°C per capacita'	compresa da 1 m3	capacita'
geometrica	geometrica	a 50 m3, ad	geometrica
complessiva	complessiva	eccezione di	complessiva
superiore a 1	compresa da 1 m3	quelli indicati	superiore a 50
12 m3	a 9 m3	nella colonna A)	m3

Impianti fissi			
di			
distribuzione			
carburanti per			
l'autotrazione,			
la nautica e			
l'aeronautica;			
contenitori -			
distributori			
rimovibili di			
carburanti			
liquidi.			

	Contenitori		
	distributori		
	rimovibili e non		
	di carburanti		
	liquidi fino a 9		
a) Impianti di	mc con punto di		
distribuzione	infiammabilita'		
carburanti	superiore a 65	Solo liquidi	
liquidi	°C	combustibili	tutti gli altri

b) Impianti			
fissi di			
distribuzione			
carburanti			
gassosi e di			
tipo misto			
(liquidi e			
13 gassosi)			tutti

	Officine o			
	laboratori per			
	la verniciatura			
	con vernici			
	infiammabili			
	e/o			
	combustibili			
	con oltre 5		fino a 25	
14	addetti.		addetti	oltre 25 addetti

	Depositi e/o			
	rivendite di			
	alcoli con			
	concentrazione			
	superiore al			
	60% in volume			
	di capacita'			
	geometrica			
	superiore a 1		oltre 10 m3 e	
15 m3		fino a 10 m3	fino a 50 m3	oltre 50 m3

	Stabilimenti di			
	estrazione con			
	solventi			
	infiammabili e			
	raffinazione di			
	oli e grassi			
	vegetali ed			
	animali, con			
	quantitativi			
	globali di			
	solventi in			
	ciclo e/o in			
	deposito			
	superiori a 0,5			
16 m3				tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono,			
	impiegano o			
	detengono			
	sostanze			
	esplosivi			
	classificate			
	come tali dal			
	regolamento di			
	esecuzione del			
	testo unico			
	delle leggi di			
	pubblica			
	sicurezza			
	approvato con			
	regio decreto 6			

maggio 1940, n.		
635, e		
successive		
modificazioni		
ed		
17 integrazioni.		tutti

Esercizi di		
minuta vendita		
e/o depositi di		
sostanze		
esplosivi		
classificate		
come tali dal		
regolamento di		
esecuzione del		
testo unico		
delle leggi di		
pubblica		
sicurezza		
approvato con		
regio decreto 6		
maggio 1940, n.		
635, e		
successive		Esercizi di
modificazioni		minuta vendita
ed		di sostanze
integrazioni.		esplosivi
Esercizi di		classificate
vendita di		come tali dal
artifici		regolamento di
pirotecnici		esecuzione del
declassificati		testo unico
in "libera		delle leggi di
vendita" con		pubblica
quantitativi		sicurezza
complessivi in	Esercizi di	approvato con
vendita e/o	vendita di	regio decreto 6
deposito	artifici	maggio 1940, n.
superiori a 500	pirotecnici	635, e
kg, comprensivi	declassificati	successive
degli	in "libera	modificazioni ed
18 imballaggi.	vendita"	integrazioni."

Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono,		
impiegano o		
detengono		
sostanze		
instabili che		
possono dar		
luogo da sole a		
reazioni		

pericolose in			
presenza o non			
di			
catalizzatori			
ivi compresi i			
perossidi			
19 organici			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
nitrati di			
ammonio, di			
metalli			
alcalini e			
alcolino-			
terrosi,			
nitrato di			
piombo e			
perossidi			
20 inorganici			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
impiegano o			
detengono			
sostanze			
soggette			
all'accensione			
spontanea e/o			
sostanze che a			
contatto con			
l'acqua			
sviluppano gas			
21 infiammabili.			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
produce acqua			
ossigenata con			
concentrazione			
superiore al			
60% di			
perossido di			
22 idrogeno			tutti

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
produce,			
impiega e/o			
detiene fosforo			

	e/o			
	sesquisolfuro			
23	di fosforo			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	macinazione e			
	la raffinazione			
	dello zolfo;			
	depositi di			
	zolfo con			
	potenzialita'			
	superiore a			
24	10.000 kg			tutti

	Fabbriche di			
	fiammiferi;			
	depositi di			
	fiammiferi con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
25	a 500 kg			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	produce,			
	impiega o			
	detiene			
	magnesio,			
	elektron e			
	altre leghe ad			
	alto tenore di			
26	magnesio			tutti

	Mulini per			
	cereali ed			
	altre			
	macinazioni con			
	potenzialita'			
	giornaliera			
	superiore a			
	20.000 kg;			
	depositi di			
	cereali e di			
	altre			
	macinazioni con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
27	a 50.000 kg			tutti

	Impianti per			
	l'essiccazione			
	di cereali e di			
	vegetali in			

	genere con			
	depositi di			
	prodotto			
	essiccato con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
28	a 50.000 kg			tutti

	Stabilimenti			
	ove si			
	producono			
	surrogati del			
29	caffè'			tutti

	Zuccherifici e			
	raffinerie			
30	dello zucchero			tutti

	Pastifici e/o			
	riserie con			
	produzione			
	giornaliera			
	superiore a			
31	50.000 kg			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	lavora e/o			
	detiene foglia			
	di tabacco con			
	processi di			
	essiccazione			
	con oltre 100			
	addetti o con			
	quantitativi			
	globali in			
	ciclo e/o in			
	deposito			
	superiori a			
32	50.000 kg			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	produzione			
	della carta e			
	dei cartoni e			
	di allestimento			
	di prodotti			
	cartotecnici in			
	genere con			
	oltre 25			
	addetti o con			
	materiale in			
	lavorazione e/o			

	in deposito			
	superiore a			
33	50.000 kg			tutti

	Depositi di			
	carta, cartoni			
	e prodotti			
	cartotecnici,			
	archivi di			
	materiale			
	cartaceo,			
	biblioteche,			
	depositi per la			
	cernita della			
	carta usata, di			
	stracci di			
	cascami e di			
	fibre tessili			
	per l'industria			
	della carta,			
	con			
	quantitativi in			
	massa superiori			
34	a 5.000 kg.		fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg	

	Stabilimenti,			
	impianti,			
	depositi ove si			
	producono,			
	impiegano e/o			
	detengono carte			
	fotografiche,			
	calcografiche,			
	eliografiche e			
	cianografiche,			
	pellicole			
	cinemato-			
	grafiche,			
	radiografiche e			
	fotografiche			
	con materiale			
	in lavorazione			
	e/o in deposito			
	superiore a		depositi fino a	
35	5.000 kg		20.000 kg	tutti

	Depositi di			
	legnami da			
	costruzione e			
	da lavorazione,			
	di legna da			
	ardere, di			
	paglia, di			
	fieno, di			

canne, di			
fascine, di			
carbone			
vegetale e			
minerale, di			
carbonella, di			
sughero e di			
altri prodotti			
affini con			
quantitativi in			
massa superiori			
a 50.000 kg con			
esclusione dei			
depositi			
all'aperto con			
distanze di			
sicurezza			
esterne			
superiori a 100		fino a 500.000	
36 m		kg	oltre 500.000 kg

Stabilimenti e			
laboratori per			
la lavorazione			
del legno con			
materiale in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiore a			
37 5.000 kg		fino a 50.000 kg	oltre 50.000 kg

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono,			
lavorano e/o			
detengono fibre			
tessili e			
tessuti			
naturali e			
artificiali,			
tele cerate,			
linoleum e			
altri prodotti			
affini, con			
quantitativi in			
massa superiori			
38 a 5.000 kg		fino a 10.000 kg	oltre 10.000 kg

Stabilimenti			
per la			
produzione di			
arredi, di			
abbigliamento,			
della			

	lavorazione			
	della pelle e			
	calzaturifici,			
	con oltre 25			
39	addetti.			tutti

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	preparazione			
	del crine			
	vegetale, della			
	trebbia e			
	simili,			
	lavorazione			
	della paglia,			
	dello sparto e			
	simili,			
	lavorazione del			
	sughero, con			
	quantitativi in			
	massa in			
	lavorazione o			
	in deposito			
	superiori a			
40	5.000 kg			tutti

	Teatri e studi			
	per le riprese			
	cinemato-	oltre 25 e fino		
	grafiche e	fino a 25	a 100 persone	oltre 100
41	televisive	persone presenti	presenti	persone presenti

	Laboratori per			
	la			
	realizzazione			
	di attrezzerie			
	e scenografie,			
	compresi i			
	relativi			
	depositi, di			
	superficie			
	complessiva			
	superiore a 200			
42	m2		fino a 2.000 m2	oltre 2.000 m2

	Stabilimenti ed			
	impianti per la			
	produzione,			
	lavorazione e			
	rigenerazione			
	della gomma e/o			
	laboratori di			
	vulcanizzazione			
	di oggetti di			

	gomma, con		
	quantitativi in		
	massa superiori		
	a 5.000 kg;		
	depositi di		Stabilimenti ed
	prodotti della		impianti per la
	gomma,		produzione,
	pneumatici e		lavorazione e
	simili, con		rigenerazione
	quantitativi in		e/o laboratori;
	massa superiori	depositi fino a	depositi oltre
43	a 10.000 kg	50.000 kg	50.000 kg

	Stabilimenti,		
	impianti,		
	depositi ove si		
	producono,		
	lavorano e/o		
	detengono		
	materie		
	plastiche, con		Stabilimenti ed
	quantitativi in		impianti;
	massa superiori	depositi fino a	depositi oltre
44	a 5.000 kg	50.000 kg	50.000 kg

	Stabilimenti ed		
	impianti ove si		
	producono e		
	lavorano resine		
	sintetiche e		
	naturali,		
	fitofarmaci,		
	coloranti		
	organici e		
	intermedi e		
	prodotti		
	farmaceutici		
	con l'impiego		
	di solventi ed		
	altri prodotti	fino a 25	
45	infiammabili	addetti	oltre 25 addetti

	Depositi di		
	fitofarmaci e/o		
	di concimi		
	chimici a base		
	di nitrati e/o		
	fosfati con		
	quantitativi in		
	massa superiori	fino a 100.000	
46	a 50.000 kg	kg	oltre 100.000 kg

	Stabilimenti ed		
	impianti per la		

fabbricazione			
di cavi e			
conduttori			
elettrici			
isolati, con			
quantitativi in			
massa in			
lavorazione e/o			
in deposito			
superiori a			
10.000 kg;			
depositi e/o			
rivendite di			
cavi elettrici			
isolati con			
quantitativi in			
massa superiori		fino a 100.000	
47 a 10.000 kg.		kg	oltre 100.000 kg

Centrali			
termoelet-			
triche,			
macchine			
elettriche			
fisse con			
presenza di			
liquidi			
isolanti			
combustibili in			
quantitativi			
superiori a 1		Macchine	Centrali
48 m3		elettriche	termoelettriche.

Gruppi per la			
produzione di			
energia			
elettrica			
sussidiaria con			
motori			
endotermici ed			
impianti di			
cogenerazione			
di potenza			
complessiva			
superiore a 25		oltre 350 kW e	
49 kW.		fino a 350 kW	
		fino a 700 kW	
			oltre 700 kW

Stabilimenti ed			
impianti ove si			
producono			
lampade			
elettriche e			
simili, pile ed			
accumulatori			

elettrici e			
simili, con		fino a 25	
50 oltre 5 addetti		addetti	oltre 25 addetti

Stabilimenti			
siderurgici e			
per la			
produzione di			
altri metalli			
con oltre 5			
addetti;			
attivita'			
comportanti			
lavorazioni a			
caldo di			
metalli, con			
oltre 5			
addetti, ad		fino a 25	oltre 25
esclusione dei		addetti.	addetti.
laboratori		Laboratori	Laboratori
artigiani di		artigiani di	artigiani di
oreficeria ed		oreficeria ed	oreficeria ed
argenteria fino		argenteria fino	argenteria oltre
51 a 25 addetti.		a 50 addetti	50 addetti

Stabilimenti,			
con oltre 5			
addetti, per la			
costruzione di			
aeromobili,			
veicoli a			
motore,			
materiale			
rotabile			
ferroviario e			
tramviario,			
carrozzerie e			
rimorchi per			
autoveicoli;			
cantieri navali			
con oltre 5		fino a 25	
52 addetti		addetti	oltre 25 addetti

Officine per la			
riparazione di:			
- veicoli a			a) officine per
motore,			veicoli a
rimorchi per		a) officine per	motore, rimorchi
autoveicoli e		veicoli a	per autoveicoli
carrozzerie, di		motore, rimorchi	e carrozzerie,
superficie		per autoveicoli	di superficie
coperta		e carrozzerie,	superiore a
superiore a 300		di superficie	1.000 m2
m2;		fino a 1.000 m2	

	- materiale			b) officine per
	rotabile		b) officine per	materiale
	ferroviario,		materiale	rotabile
	tramviario e di		rotabile	ferroviario,
	aeromobili, di		ferroviario,	tramviario e di
	superficie		tramviario e di	aeromobili, di
	coperta		aeromobili, di	superficie
	superiore a		superficie fino	superiore a
53	1.000 m2;		a 2.000 m2	2.000 m2

	Officine			
	meccaniche per			
	lavorazioni a			
	freddo con			
	oltre 25		fino a 50	
54	addetti.		addetti	oltre 50 addetti

	Attivita' di			
	demolizioni di			
	veicoli e			
	simili con			
	relativi			
	depositi, di			
	superficie			
	superiore a			
55	3.000 m2		fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2

	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono			
	laterizi,			
	maioliche,			
	porcellane e			
	simili con			
	oltre 25		fino a 50	
56	addetti		addetti	oltre 50 addetti

	Cementifici con			
	oltre 25			
57	addetti			tutti

	Pratiche di cui			
	al decreto			
	legislativo 17			
	marzo 1995, n.			
	230 e s.m.i.			
	soggette a			
	provvedimenti			
	autorizzativi			
	(art. 27 del			Assoggettate a
	decreto			nulla osta di
	legislativo 17		Assoggettate a	categoria A di
	marzo 1995, n.		nulla osta di	cui all'art. 28
	230 ed art. 13		categoria B di	del d.lgs.

legge 31		cui all'art. 29	230/95 s.m.i e
dicembre 1962,		del d.lgs.	art. 13 della
58 n. 1860).		230/95 s.m.i	legge n. 1860/62

Autorimesse			
adibite al			
ricovero di			
mezzi			
utilizzati per			
il trasporto di			
materie fissili			
speciali e di			
materie			
radioattive			
(art. 5 della			
legge 31			
dicembre 1962,			
n. 1860,			
sostituito			
dall'art. 2 del			
decreto del			
Presidente			
della			
Repubblica 30			
dicembre 1965,			
n. 1704; art.			
21 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
59 230)			tutti

Impianti di			
deposito delle			
materie			
nucleari ed			
attivita'			
assoggettate			
agli articoli			
33 e 52 del			
decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
230 e s.m.i,			
con esclusione			
dei depositi in			
corso di			
60 spedizione.			tutti

Impianti nei			
quali siano			
detenuti			
combustibili			
nucleari o			
prodotti o			

residui			
radioattivi			
[art. 1,			
lettera b)			
della legge 31			
dicembre 1962,			
61 n. 1860]			tutti

Impianti			
relativi			
all'impiego			
pacifico			
dell'energia			
nucleare ed			
attivita' che			
comportano			
pericoli di			
radiazioni			
ionizzanti			
derivanti dal			
predetto			
impiego:			
- impianti			
nucleari;			
- reattori			
nucleari,			
eccettuati			
quelli che			
facciano parte			
di un mezzo di			
trasporto;			
- impianti			
per la			
preparazione o			
fabbricazione			
delle materie			
nucleari;			
- impianti			
per la			
separazione			
degli isotopi;			
- impianti per			
il trattamento			
dei			
combustibili			
nucleari			
irradianti;			
- attivita' di			
cui agli			
articoli 36 e			
51 del decreto			
legislativo 17			
marzo 1995, n.			
62 230 e s.m.i.			tutti

Stabilimenti			
per la			
produzione,			
depositi di			
sapone, di			
candele e di			
altri oggetti			
di cera e di			
paraffina, di			
acidi grassi,			
di glicerina			
grezza quando			
non sia			
prodotta per			
idrolisi, di			
glicerina			
raffinata e			
distillata ed			
altri prodotti			
affini, con			
oltre 500 kg di			
prodotto in			
lavorazione e/o			
63 deposito.		fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg

Centri			
informatici di			
elaborazione			
e/o			
archiviazione			
dati con oltre		fino a 50	
64 25 addetti		addetti	oltre 50 addetti

Locali di			
spettacolo e di			
trattenimento			
in genere,			
impianti e			
centri			
sportivi,			
palestre, sia a			
carattere			
pubblico che			
privato, con			
capienza			
superiore a 100			
persone, ovvero			
di superficie			
lorda in pianta			
al chiuso			
superiore a 200			
m2 . Sono			
escluse le			

	manifestazioni			
	temporanee, di			
	qualsiasi			
	genere, che si			
	effettuano in			
	locali o luoghi			
	aperti al		fino a 200	oltre 200
65	pubblico.		persone	persone

	Alberghi,			
	pensioni,			
	motel, villaggi			
	albergo,			
	residenze			
	turistico -			
	alberghiere,			
	studentati,			
	villaggi			
	turistici,			
	alloggi			
	agrituristici,			
	ostelli per la			
	gioventu',			
	rifugi alpini,			
	bed &			
	breakfast,			
	dormitori, case			
	per ferie, con			
	oltre 25			
	posti-letto;			
	Strutture			
	turistico-			
	ricettive			
	nell'aria		oltre 50 posti	
	aperta		letto fino a 100	
	(campeggi,		posti letto;	
	villaggi-		Strutture	
	turistici,		turistico-	
	ecc.) con		ricettive	
	capacita'		nell'aria aperta	
	ricettiva		(campeggi,	
	superiore a 400	fino a 50 posti	villaggi-	oltre 100 posti
66	persone.	letto	turistici, ecc.)	letto

	Scuole di ogni			
	ordine, grado e			
	tipo, collegi,			
	accademie con			
	oltre 100			
	persone			
	presenti; Asili			
	nido con oltre		oltre 150 e fino	
	30 persone	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
67	presenti.	persone	asili nido	persone

Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni in			
regime di			
ricovero			
ospedaliero e/o			
residenziale a			
ciclo			
continuativo			
e/o diurno,			
case di riposo			
per anziani con			
oltre 25 posti			
letto;			
Strutture			
sanitarie che			
erogano			
prestazioni di			
assistenza			
specialistica			
in regime			
ambulatoriale,			
ivi comprese			
quelle			
riabilitative,		Strutture fino a	
di diagnostica	fino a 50 posti	100 posti letto;	
strumentale e	letto Strutture	Strutture	
di laboratorio,	riabilitative,	riabilitative,	
di superficie	di diagnostica	di diagnostica	
complessiva	strumentale e di	strumentale e di	
superiore a 500	laboratorio fino	laboratorio	oltre 100 posti
68 m2	a 1.000 m2	oltre 1.000 m2	letto

Locali adibiti			
ad esposizione			
e/o vendita			
all'ingrosso o			
al dettaglio,			
fiere e			
quartieri			
fieristici, con			
superficie			
lorda superiore			
a 400 m2			
comprensiva dei			
servizi e			
depositi. Sono			
escluse le			
manifestazioni			
temporanee, di			
qualsiasi			
genere, che si			

69	effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	fino a 600 m2	oltre 600 e fino a 1.500 m2	oltre 1.500 m2
----	--	---------------	--------------------------------	----------------

70	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessi- vamente a 5.000 kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2
----	--	--	-----------------	----------------

71	Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti	fino a 500 persone	oltre 500 e fino a 800 persone	oltre 800 persone
----	--	-----------------------	-----------------------------------	----------------------

72	Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonche' qualsiasi altra attivita' contenuta nel presente Allegato.			tutti
----	---	--	--	-------

	Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuita' strutturale e/o dei sistemi			
--	--	--	--	--

delle vie di			
esodo e/o			
impiantistica			
con presenza di			
persone			
superiore a 300			
unita', ovvero			
di superficie			
complessiva			
superiore a			
5.000 m2,			
indipenden-			
temente dal			
numero di			
attivita'			
costituenti e			
dalla relativa		fino a 500	oltre 500 unita'
diversa		unita' ovvero	ovvero oltre
73 titolarita'.		fino a 6.000 m2	6.000 m2

Impianti per la			
produzione di			
calore			
alimentati a			
combustibile			
solido, liquido			
o gassoso con			
potenzialita'			
superiore a 116		oltre 350 kW e	
74 kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW

Autorimesse			
pubbliche e			
private,			
parcheggi			
pluriplano e			
meccanizzati di			
superficie			
complessiva			
coperta			
superiore a 300			
m2; locali			
adibiti al			
ricovero di			
natanti ed			
aeromobili di			
superficie			
superiore a 500			Autorimesse
m2; depositi di		Autorimesse	oltre 3000 m2;
mezzi rotabili		oltre 1.000 m2 e	ricovero di
(treni, tram		fino a 3.000 m2;	natanti ed
ecc.) di		ricovero di	aeromobili di
superficie		natanti ed	superficie oltre
coperta		aeromobili oltre	i 1000 m2;

75	superiore a 1.000 m2.	Autorimesse fino a 1.000 m2	500 m2 e fino a 1000 m2	depositi di mezzi rotabili

	Tipografie, litografie, stampa in offset ed attivita' similari con oltre cinque			
76	addetti.		fino a 50 addetti	oltre 50 addetti

	Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24			
77	m	fino a 32 m	fino a 54 m	oltre 54 m

	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte			
78	sotterranee.			tutti

	Interporti con superficie superiore a			
79	20.000 m2			tutti

	Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a			
80	2000 m	tutte		
=====				

Allegato II
(di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

=====		
Attivita' del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio e' correlata	ATTIVITA' di cui al presente regolamento	NOTE
=====		
1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantita' globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h		
9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas	
10 - Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi.	infiammabili e/o comburenti con quantita' globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.	
11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas		

	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialita' superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa	
2		

3 - Depositi e		
rivendite di gas		
combustibili in		
bombole:		
a) compressi:		
- per		
capacita' complessiva	Impianti di	
da 0,75 a 2 mc	riempimento,	
- per capacita'	depositi, rivendite	
complessiva	di gas infiammabili	
superiore a 2 mc	in recipienti mobili:	
b) disciolti o	a) compressi con	
liquefatti (in	capacita' geometrica	
bombole o bidoni):	complessiva superiore	
- per quantitativi	o uguale a 0,75 m3:	
complessivi da 75 a	b) disciolti o	
500 kg	liquefatti per	
- per quantitativi	quantitativi in massa	
complessivi superiori	complessivi superiori	
3 a 500 kg	o uguali a 75 kg:	

4 - Depositi di gas		
combustibili in		
serbatoi fissi:		
a) compressi:		
- per capacita'	Depositi di gas	
complessiva	inflammabili in	
da 0,75 a 2 mc	serbatoi fissi:	
- per capacita'	a) compressi per	
complessiva	capacita' geometrica	
superiore a 2 mc	complessiva	
b) disciolti o	superiore	
liquefatti:	o uguale a 0,75 m3:	
- per capacita'	b) disciolti o	
complessiva	liquefatti per	
da 0,3 a 2 mc	capacita'	
- per capacita'	geometrica	
complessiva	complessiva superiore	
4 superiore a 2 mc	o uguale a 0,3 m3	

5 - Depositi di gas		
comburenti in	Depositi di gas	
serbatoi fissi:	comburenti compressi	
a) compressi per	e/o liquefatti in	
capacita' complessiva	serbatoi fissi e/o	
superiore a 3 mc	recipienti mobili per	
b) liquefatti per	capacita' geometrica	
capacita' complessiva	complessiva superiore	
5 superiore a 2 mc	o uguale a 3 m3:	

6 - Reti di trasporto		
e distribuzione di	Reti di trasporto e	
gas combustibili,	di distribuzione di	

compresi quelli di	gas infiammabili,	
origine petrolifera o	compresi quelli di	
chimica, con	origine petrolifera o	
esclusione delle reti	chimica, con	
di distribuzione	esclusione delle reti	
cittadina e dei	di distribuzione e	
relativi impianti con	dei relativi impianti	
pressione di	con pressione di	
esercizio non	esercizio non	
6 superiore a 5 bar	superiore a 0,5 MPa	

	Centrali di	
	produzione di	
	idrocarburi liquidi e	
	gassosi e di	
	stoccaggio	
	sotterraneo di gas	
	naturale, piattaforme	
	fisse e strutture	
	fisse assimilabili,	
96 - Piattaforme	di perforazione e/o	
fisse e strutture	produzione di	
fisse assimilabili di	idrocarburi di cui al	
perforazione e/o	decreto del	
produzione di	Presidente della	
idrocarburi di cui al	Repubblica 24 maggio	
decreto del	1979, n. 886 ed al	
Presidente della	decreto legislativo	
Repubblica 24 maggio	25 novembre 1996, n.	
7 1979, n. 886	624	

97 - Oleodotti con	Oleodotti con	
diametro superiore a	diametro superiore a	
8 100 mm.	100 mm	

	Officine e laboratori	
8 - Officine e	con saldatura e	
laboratori con	taglio dei metalli	
saldatura e taglio	utilizzanti gas	
dei metalli	infiammabili e/o	
utilizzanti gas	comburenti, con oltre	
combustibili e/o	5 addetti alla	
comburenti, con oltre	mansione specifica di	
9 5 addetti	saldatura o taglio.	

12 - Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono e/o		
impiegano liquidi		
infiammabili (punto		
di infiammabilita'		
fino a 65 °C) con		
quantitativi globali		
in ciclo e/o in		

deposito superiori a	
0,5 mc	Stabilimenti ed
13 - Stabilimenti	impianti ove si
ed impianti ove si	producono e/o
producono e/o	impiegano, liquidi
impiegano liquidi	infiammabili e/o
combustibili con	combustibili con
punto di	punto di
infiammabilita' da 65	infiammabilita' fino
°C a 125 °C, per	a 125 °C, con
quantitativi globali	quantitativi globali
in ciclo o in	in ciclo e/o in
deposito superiori a	deposito superiori a
10 0,5 mc	1 m3

	Stabilimenti ed
	impianti per la
	preparazione di oli
	lubrificanti, oli
	diatermici e simili,
	con punto di
	infiammabilita'
14 - Stabilimenti ed	superiore a 125 °C,
impianti per la	con quantitativi
preparazione di olii	globali in ciclo e/o
lubrificanti olii	in deposito superiori
11 diatermici e simili	a 5 m3.

15 - Depositi di	
liquidi infiammabili	
e/o combustibili per	
uso industriale,	
agricolo, artigianale	
e privato:	
- per capacita'	
geometrica	
complessiva da 0,5 a	
25 mc.	
- per capacita'	
geometrica	
complessiva superiore	
a 25 mc	
16 - Depositi	
e/o rivendite di	
liquidi infiammabili	
e/o combustibili per	
uso commerciale:	
- per capacita'	
geometrica	
complessiva da 0,2 a	
10 mc	Depositi e/o
- per capacita'	rivendite di liquidi
geometrica	infiammabili e/o
complessiva superiore	combustibili e/o oli

a 10 mc	lubrificanti,	
17 - Depositi	diatermici, di	
e/o rivendite di oli	qualsiasi	
lubrificanti, di oli	derivazione, di	
diatermici e simili	capacita' geometrica	
per capacita'	complessiva superiore	
12 superiore ad 1 mc	a 1 m3	

	Impianti fissi di	
	distribuzione	
	carburanti per	
	l'autotrazione, la	
	nautica e	
	l'aeronautica;	
7 - Impianti di	contenitori	
distribuzione di gas	- distributori	
combustibili per	rimovibili di	
autotrazione	carburanti liquidi.	
18 - Impianti fissi	a) Impianti di	
di distribuzione di	distribuzione	
benzina, gasolio e	carburanti liquidi	
miscele per	b) Impianti fissi di	
autotrazione ad uso	distribuzione	
pubblico e privato	carburanti gassosi e	
con o senza stazione	di tipo misto	
13 di servizio	(liquidi e gassosi)	

21 - Officine o	Officine o laboratori	
laboratori per la	per la verniciatura	
verniciatura con	con vernici	
vernici infiammabili	infiammabili e/o	
e/o combustibili con	combustibili con	
14 oltre 5 addetti	oltre 5 addetti.	

22 - Depositi e/o		
rivendite di alcoli a		
concentrazione	Depositi e/o	
superiore al 60% in	rivendite di alcoli	
volume:	con concentrazione	
- con capacita'	superiore al 60% in	
da 0,2 a 10 mc	volume di capacita'	
- con capacita'	geometrica superiore	
15 superiore a 10 mc.	a 1 m3	

23 - Stabilimenti di		
estrazione con	Stabilimenti di	
solventi infiammabili	estrazione con	
e raffinazione di	solventi infiammabili	
olii e grassi	e raffinazione di oli	
vegetali ed animali,	e grassi vegetali ed	
con quantitativi	animali, con	
globali di solventi	quantitativi globali	
in ciclo e/o in	di solventi in ciclo	
deposito superiori a	e/o in deposito	

16|0,5 mc |superiori a 0,5 m3 |

 |24 - Stabilimenti ed |
impianti ove si	Stabilimenti ed
producono, impiegano	impianti ove si
o detengono sostanze	producono, impiegano
esplosivi	o detengono sostanze
classificate come	esplosivi
tali dal regolamento	classificate come
di esecuzione del	tali dal regolamento
testo unico delle	di esecuzione del
leggi di pubblica	testo unico delle
sicurezza approvato	leggi di pubblica
con regio decreto 6	sicurezza approvato
maggio 1940, n. 635,	con regio decreto 6
e successive	maggio 1940, n. 635,
modificazioni ed	e successive
integrazioni, nonche'	modificazioni ed
 17|perossidi organici |integrazioni. |

	Esercizi di minuta
	vendita e/o depositi
	di sostanze
	esplosivi
	classificate come
	tali dal regolamento
	di esecuzione del
	testo unico delle
	leggi di pubblica
	sicurezza approvato
	con regio decreto 6
	maggio 1940, n. 635,
	e successive
	modificazioni ed
	integrazioni.
	Esercizi di vendita
25 - Esercizi di	di artificieri
minuta vendita di	pirotecnici
sostanze esplosivi	declassificati in
di cui ai decreti	"libera vendita" con
ministeriali 18	quantitativi
ottobre 1973 e 18	complessivi in
settembre 1975, e	vendita e/o deposito
e successive	superiori a 500 kg,
modificazioni ed	comprensivi degli
 18|integrazioni |imballaggi. |

	Stabilimenti ed
	impianti ove si
26 - Stabilimenti ed	producono, impiegano
impianti ove si	o detengono sostanze
producono, impiegano	instabili che possono
o detengono sostanze	dar luogo da sole a
instabili che possono	reazioni pericolose

	dar luogo da sole a	in presenza o non di	
	reazioni pericolose	catalizzatori ivi	
	in presenza o non di	compresi i perossidi	
19	catalizzatori	organici	

	27 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	producono, impiegano	producono, impiegano	
	o detengono nitrati	o detengono nitrati	
	di ammonio, di	di ammonio, di	
	metalli alcalini e	metalli alcalini e	
	alcalinoterrosi,	alcolinoterrosi,	
	nitrato di piombo e	nitrato di piombo e	
20	perossidi inorganici	perossidi inorganici	

	28 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	producono, impiegano	producono, impiegano	
	o detengono sostanze	o detengono sostanze	
	soggette	soggette	
	all'accensione	all'accensione	
	spontanea e/o	spontanea e/o	
	sostanze che a	sostanze che a	
	contatto con l'acqua	contatto con l'acqua	
	sviluppano gas	sviluppano gas	
21	infiammabili	infiammabili.	

	29 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	produce acqua	produce acqua	
	ossigenata con	ossigenata con	
	concentrazione	concentrazione	
	superiore al 60% di	superiore al 60% di	
22	perossido di idrogeno	perossido di idrogeno	

	31 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
	impianti ove si	impianti ove si	
	produce, impiega e/o	produce, impiega e/o	
	detiene fosforo e/o	detiene fosforo e/o	
	sesquisolfuro di	sesquisolfuro di	
23	fosforo	fosforo	

	32 - Stabilimenti ed		
	impianti per la	Stabilimenti ed	
	macinazione e la	impianti per la	
	raffinazione dello	macinazione e la	
	zolfo	raffinazione dello	
	33 - Depositi	zolfo;	
	di zolfo con	depositi di zolfo	
	potenzialita'	con potenzialita'	
24	superiore a 100 q.li	superiore a 10.000 kg	

		Fabbriche di	
		fiammiferi;	

	depositi	
30 - Fabbriche e	di fiammiferi con	
depositi di	quantitativi in massa	
25 fiammiferi	superiori a 500 kg	

34 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
produce, impiega o	produce, impiega o	
detiene magnesio,	detiene magnesio,	
elektron e altre	elektron e altre	
leghe ad alto tenore	leghe ad alto tenore	
26 di magnesio	di magnesio	

	Mulini per cereali ed	
	altre macinazioni con	
35 - Mulini per	potenzialita'	
cereali ed altre	giornaliera superiore	
macinazioni con	a 20.000 kg; depositi	
potenzialita'	di cereali e di altre	
giornaliera superiore	macinazioni con	
a 200 q.li e relativi	quantitativi in massa	
27 depositi	superiori a 50.000 kg	

	Impianti per	
36 - Impianti per	l'essiccazione di	
l'essiccazione dei	cereali e di vegetali	
cereali e di vegetali	in genere con	
in genere con	depositi di prodotto	
depositi di capacita'	essiccato con	
superiore a 500 q.li	quantitativi in massa	
28 di prodotto essiccato	superiori a 50.000 kg	

37 - Stabilimenti ove	Stabilimenti ove si	
si producono	producono surrogati	
29 surrogati del caffe'	del caffe'	

38 - Zuccherifici e	Zuccherifici e	
raffinerie dello	raffinerie dello	
30 zucchero	zucchero	

39 - Pastifici con		
produzione		
giornaliera superiore		
a 500q.li		
40 - Riserie con	Pastifici e/o riserie	
potenzialita'	con produzione	
giornaliera superiore	giornaliera superiore	
31 a 100 q.li	a 50.000 kg	

41 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti ove si	impianti ove si	
lavora e/o detiene	lavora e/o detiene	
foglia di tabacco con	foglia di tabacco con	
processi di	processi di	

32	essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li	essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
----	--	---

33	42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li	Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
----	--	--

34	43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonche' depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
----	--	---

44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li	45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole radiografiche e
---	---

	cinematografiche e	fotografiche con	
	fotografiche con	materiale in	
	supporto infiammabile	lavorazione e/o in	
	per quantitativi	deposito superiore a	
35	superiori a 5 kg	5.000 kg	

	46 - Depositi di		
	legnami da		
	costruzione e da		
	lavorazione, di legna		
	da ardere, di paglia,		
	di fieno, di canne,		
	di fascine, di		
	carbone vegetale e		
	minerale, di		
	carbonella, di	Depositi di legnami	
	sughero ed altri	da costruzione e da	
	prodotti affini;	lavorazione, di legna	
	esclusi i depositi	da ardere, di paglia,	
	all'aperto con	di fieno, di canne,	
	distanze di sicurezza	di fascine, di	
	esterne non inferiori	carbone vegetale e	
	a 100 m misurate	minerale, di	
	secondo le	carbonella, di	
	disposizioni di cui	sughero e di altri	
	al punto 2.1 del	prodotti affini con	
	decreto ministeriale	quantitativi in massa	
	30 novembre 1983:	superiori a 50.000 kg	
	da 500 a 1.000 q.li;	con esclusione dei	
	superiori a 1.000	depositi all'aperto	
	q.li . (Testo	con distanze di	
	modificato con D.M.	sicurezza esterne	
36	30.10.1986)	superiori a 100 m	

	47 - Stabilimenti e		
	laboratori per la		
	lavorazione del legno		
	con materiale in		
	lavorazione e/o in		
	deposito:		
	da 50 a		
	1.000 q.li	Stabilimenti e	
	laboratori per la	
	lavorazione del legno	
	superiori a	con materiale in	
	1.000 q.li	lavorazione e/o in	
	deposito superiore a	
37	. .	5.000 kg	

	48 - Stabilimenti ed		
	impianti ove si	Stabilimenti ed	
	producono, lavorano e	impianti ove si	
	detengono fibre	producono, lavorano	
	tessili e tessuti	e/o detengono fibre	

naturali e	tessili e tessuti	
artificiali, tele	naturali e	
cerate, linoleum ed	artificiali, tele	
altri prodotti affini	cerate, linoleum e	
con quantitativi:	altri prodotti	
da 50 a 1.000 q.li.	affini, con	
superiori a 1.000	quantitativi in massa	
38 q.li.	superiori a 5.000 kg	

49 - Industrie		
dell'arredamento,		
dell'abbigliamento e		
della lavorazione		
della pelle;		
calzaturifici:		
da 25		
a 75 addetti	Stabilimenti per la	
.	produzione di arredi,	
.	di abbigliamento,	
oltre 75	della lavorazione	
addetti	della pelle e	
.	calzaturifici, con	
39	oltre 25 addetti.	

50 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed	
impianti per la	impianti per la	
preparazione del	preparazione del	
crine vegetale, della	crine vegetale, della	
trebbia e simili,	trebbia e simili,	
lavorazione della	lavorazione della	
paglia, dello sparto	paglia, dello sparto	
e simili, lavorazione	e simili, lavorazione	
del sughero, con	del sughero, con	
quantitativi in	quantitativi in massa	
lavorazione o in	in lavorazione o in	
deposito pari o	deposito superiori a	
40 superiori a 50 q.li	5.000 kg	

51 - Teatri di posa	Teatri e studi per le	
per le riprese	riprese	
cinematografiche e	cinematografiche e	
41 televisive	televisive	

	Laboratori per la	
	realizzazione di	
	attrezzerie e	
	scenografie, compresi	
	i relativi depositi,	
53 - Laboratori di	di superficie	
attrezzerie e	complessiva superiore	
42 scenografie teatrali	a 200 m2	

54 - Stabilimenti ed		
impianti per la		

	produzione,		
	lavorazione e		Stabilimenti ed
	rigenerazione della		impianti per la
	gomma con		produzione,
	quantitativi		lavorazione e
	superiori a 50 q.li		rigenerazione della
	55 - Depositi di		gomma e/o laboratori
	prodotti		di vulcanizzazione di
	della gomma,		oggetti di gomma, con
	pneumatici e simili		quantitativi in massa
	con oltre 100 q.li		superiori a 5.000 kg;
	56 - Laboratori di		depositi di prodotti
	vulcanizzazione di		della gomma,
	oggetti di gomma con		pneumatici e simili,
	piu' di 50 q.li in		con quantitativi in
	lavorazione o in		massa superiori a
43	deposito		10.000 kg

	57 - Stabilimenti ed		
	impianti per la		
	produzione e		
	lavorazione di		Stabilimenti,
	materie plastiche con		impianti, depositi
	quantitativi		ove si producono,
	superiori a 50 q.li		lavorano e/o
	58 - Depositi di		detengono materie
	manufatti		plastiche, con
	in plastica		quantitativi in massa
44	con oltre 50 q.li		superiori a 5.000 kg

	59 - Stabilimenti ed		Stabilimenti ed
	impianti ove si		impianti ove si
	producono e lavorano		producono e lavorano
	resine sintetiche e		resine sintetiche e
	naturali,		naturali,
	fitofarmaci,		fitofarmaci,
	coloranti, organici e		coloranti organici e
	intermedi e prodotti		intermedi e prodotti
	farmaceutici con		farmaceutici con
	l'impiego di solventi		l'impiego di solventi
	ed altri prodotti		ed altri prodotti
45	infiammabili		infiammabili

	60 - Depositi di		Depositi di
	concimi chimici a		fitofarmaci e/o di
	base di nitrati e		concimi chimici a
	fosfati e di		base di nitrati e/o
	fitofarmaci, con		fosfati con
	potenzialita' globale		quantitativi in massa
46	superiore a 500 q.li		superiori a 50.000 kg

			Stabilimenti ed
			impianti per la
			fabbricazione di cavi

	le conduttori	
	elettrici isolati,	
61 - Stabilimenti ed	con quantitativi in	
impianti per la	massa in lavorazione	
fabbricazione di cavi	e/o in deposito	
le conduttori	superiori a 10.000	
elettrici isolati	kg; depositi e/o	
62 - Depositi e	rivendite di cavi	
rivendite di cavi	elettrici isolati con	
elettrici isolati con	quantitativi in massa	
quantitativi	superiori a 10.000	
47 superiori a 100 q.li	kg.	

	Centrali	
	termoelettriche,	
	macchine elettriche	
	fisse con presenza di	
	liquidi isolanti	
	combustibili in	
63 - Centrali	quantitativi	
48 termoelettriche.	superiori a 1 m3	

	Gruppi per la	
	produzione di energia	
64 - Gruppi per la	elettrica sussidiaria	
produzione di energia	con motori	
elettrica sussidiaria	endotermici ed	
con motori	impianti di	
endotermici di	cogenerazione di	
potenza complessiva	potenza complessiva	
49 superiore a 25 kW	superiore a 25 kW.	

65 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	Stabilimenti ed	
producono lampade	impianti ove si	
elettriche, lampade a	producono lampade	
tubi luminescenti,	elettriche e simili,	
pile ed accumulatori	pile ed accumulatori	
elettrici, valvole	elettrici e simili,	
50 elettriche, ecc.	con oltre 5 addetti	

	Stabilimenti	
	siderurgici e per la	
66 - Stabilimenti	produzione di altri	
siderurgici e	metalli con oltre 5	
stabilimenti per la	addetti; attivita'	
produzione di altri	comportanti	
metalli	lavorazioni a caldo	
67 - Stabilimenti e	di metalli, con oltre	
impianti per la	5 addetti, ad	
zincatura, ramatura e	esclusione dei	
lavorazioni similari	laboratori artigiani	
comportanti la	di oreficeria ed	
fusione di metalli o	argenteria fino a 25	

51|altre sostanze |addetti. |

68 - Stabilimenti per	
la costruzione di	
aeromobili,	
automobili e	
motocicli	
69 - Cantieri	
navali con	
oltre cinque addetti	
70 - Stabilimenti per	
la costruzione e	Stabilimenti, con
riparazione di	oltre 5 addetti, per
materiale rotabile	la costruzione di
ferroviario e	aeromobili, veicoli a
tramviario con oltre	motore, materiale
cinque addetti	rotabile ferroviario
71 - Stabilimenti	e tramviario,
per la costruzione	carrozzerie e
di carrozzerie e	rimorchi per
rimorchi per	autoveicoli; cantieri
autoveicoli con oltre	navali con oltre 5
 52|cinque addetti |addetti |

	Officine per la	
	riparazione di:	
	- veicoli a motore,	
	rimorchi per	
72 - Officine per la	autoveicoli e	
riparazione di	carrozzerie, di	
autoveicoli con	superficie coperta	
capienza superiore a	superiore a 300 m2;	
9 autoveicoli;	- materiale rotabile	
officine meccaniche	ferroviario,	
per lavorazioni a	tramviario e di	
freddo con oltre	aeromobili, di	
venticinque addetti	superficie coperta	
 53|(solo la prima parte)|superiore a 1.000 m2;|

72 - Officine per la		
riparazione di		
autoveicoli con		
capienza superiore a		
9 autoveicoli;		
officine meccaniche		
per lavorazioni a		
freddo con oltre	Officine meccaniche	
venticinque addetti	per lavorazioni a	
(solo la seconda	freddo con oltre 25	
 54|parte) |addetti. |

| | |Attivita' di nuova
 | | |istituzione viene
 | | |equiparata

		Attivita' di	all'attivita' n. 55
		demolizioni di	del DM 16/02/82 :
		veicoli e simili con	"Depositi di prodotti
		relativi depositi, di	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
55	-----	a 3.000 m2	con oltre 100 q.li"

		73 - Stabilimenti ed	Stabilimenti ed
		impianti ove si	impianti ove si
		producono laterizi,	producono laterizi,
		maioliche, porcellane	maioliche, porcellane
		e simili con oltre	e simili con oltre 25
56		venticinque addetti	addetti

		Cementifici con oltre	
57	74 - Cementifici.	25 addetti	

		75 - Istituti,	
		laboratori,	
		stabilimenti e	
		reparti in cui si	
		effettuano, anche	
		saltuariamente,	
		ricerche scientifiche	
		o attivita'	
		industriali per le	
		quali si impiegano	
		isotopi radioattivi,	
		apparecchi contenenti	
		dette sostanze ed	
		apparecchi generatori	
		di radiazioni	
		ionizzanti (art. 13	
		della legge 31	
		dicembre 1962, n.	
		1860 e art. 102 del	
		decreto del	
		Presidente della	
		Repubblica 13	
		febbraio 1964, n.	Pratiche di cui al
		185)	decreto legislativo
		76 - Esercizi	17 marzo 1995, n. 230
		commerciali con	e s.m.i. soggette a
		detenzione di	provvedimenti
		sostanze radioattive	autorizzativi (art.
		(capo IV del decreto	27 del decreto
		del Presidente della	legislativo 17 marzo
		Repubblica 13	1995, n. 230 ed art.
		febbraio 1964, n.	13 legge 31 dicembre
58	185)	1962, n. 1860).	

		Autorimesse adibite	
		al ricovero di mezzi	
		77 - Autorimesse di	utilizzati per il

ditte in possesso di	trasporto di materie	
autorizzazione	fissili speciali e di	
permanente al	materie radioattive	
trasporto di materie	(art. 5 della legge	
fissili speciali e di	31 dicembre 1962, n.	
materie radioattive	1860, sostituito	
(art. 5 della legge	dall'art. 2 del	
31 dicembre 1962, n.	decreto del	
1860, sostituito	Presidente della	
dall'art. 2 del	Repubblica 30	
decreto del	dicembre 1965, n.	
Presidente della	1704; art. 21 del	
Repubblica 30	decreto legislativo	
dicembre 1965, n.	17 marzo 1995, n.	
59 1704)	230)	

	Impianti di deposito	
	delle materie	
	nucleari ed attivita'	
	assoggettate agli	
	articoli 33 e 52 del	
78 - Impianti di	decreto legislativo	
deposito delle	17 marzo 1995, n. 230	
materie nucleari,	e s.m.i, con	
escluso il deposito	esclusione dei	
in corso di	depositi in corso di	
60 spedizione	spedizione.	

79 - Impianti nei	Impianti nei quali	
quali siano detenuti	siano detenuti	
combustibili nucleari	combustibili nucleari	
o prodotti residui	o prodotti o residui	
radioattivi (art. 1,	radioattivi [art. 1,	
lettera b) della	lettera b) della	
legge 31 dicembre	legge 31 dicembre	
61 1962, n. 1860)	1962, n. 1860]	

	Impianti relativi	
	all'impiego pacifico	
	dell'energia nucleare	
	ed attivita' che	
80 - Impianti	comportano pericoli	
relativi all'impiego	di radiazioni	
pacifico dell'energia	ionizzanti derivanti	
nucleare ed attivita'	dal predetto impiego:	
che comportano	- impianti nucleari;	
pericoli di	- reattori nucleari,	
radiazioni ionizzanti	eccettuati quelli che	
derivanti dal	facciano parte di un	
predetto impiego:	mezzo di trasporto;	
· impianti nucleari;	- impianti per la	
· reattori nucleari,	preparazione o	
eccettuati quelli che	fabbricazione delle	
facciano parte di un	materie nucleari;	

mezzo di trasporto;	- impianti per la	
· impianti per la	separazione degli	
preparazione o	isotopi;	
fabbricazione	- impianti	
· delle	per il trattamento	
materie nucleari;	dei combustibili	
· impianti per la	nucleari irradianti;	
separazione degli	- attivita'	
isotopi;	di cui	
· impianti	agli articoli 36 e 51	
per il trattamento	del decreto	
dei combustibili	legislativo 17 marzo	
62 · nucleari irradianti	1995, n. 230 e s.m.i.	

	Stabilimenti per la	
	produzione, depositi	
	di sapone, di candele	
	e di altri oggetti di	
81 - Stabilimenti per	cera e di paraffina,	
la produzione di	di acidi grassi, di	
sapone, di candele e	glicerina grezza	
di altri oggetti di	quando non sia	
cera e di paraffina,	prodotta per	
di acidi grassi, di	idrolisi, di	
glicerina grezza	glicerina raffinata e	
quando non sia	distillata ed altri	
prodotta per	prodotti affini, con	
idrolisi, di	oltre 500 kg di	
glicerina raffinata e	prodotto in	
distillata ed altri	lavorazione e/o	
63 prodotti affini	deposito.	

82 - Centrali		
elettroniche per		
l'archiviazione e	Centri informatici di	
l'elaborazione di	elaborazione e/o	
dati con oltre	archiviazione dati	
64 venticinque addetti	con oltre 25 addetti	

	Locali di spettacolo	
	e di trattenimento in	
	genere, impianti e	
	centri sportivi,	
	palestre, sia a	
	carattere pubblico	
	che privato, con	
	capienza superiore a	
	100 persone, ovvero	
	di superficie lorda	
	in pianta al chiuso	
	superiore a 200 m2 .	
	Sono escluse le	
	manifestazioni	
83 - Locali di	temporanee, di	

spettacolo e di	qualsiasi genere, che
trattenimento in	si effettuano in
genere con capienza	locali o luoghi
65 superiore a 100 posti	aperti al pubblico.

	Alberghi, pensioni,
	motel, villaggi
	albergo, residenze
	turistico -
	alberghiere,
	studentati, villaggi
	turistici, alloggi
	agrituristici,
	ostelli per la
	gioventu', rifugi
	alpini, bed &
	breakfast, dormitori,
	case per ferie, con
	oltre 25 posti-letto;
	Strutture
	turistico-ricettive
	nell'aria aperta
84 - Alberghi,	(campeggi,
pensioni, motels,	villaggi-turistici,
dormitori e simili	ecc.) con capacita'
con oltre 25	ricettiva superiore a
66 posti-letto	400 persone.

	Scuole di ogni
	ordine, grado e tipo,
85 - Scuole di ogni	collegi, accademie
ordine, grado e tipo,	con oltre 100 persone
collegi, accademie e	presenti; Asili nido
simili per oltre 100	con oltre 30 persone
67 persone presenti	presenti.

	Strutture sanitarie
	che erogano
	prestazioni in regime
	di ricovero
	ospedaliero e/o
	residenziale a ciclo
	continuativo e/o
	diurno, case di
	riposo per anziani
	con oltre 25 posti
	letto; Strutture
	sanitarie che erogano
	prestazioni di
	assistenza
	specialistica in
	regime ambulatoriale,
	ivi comprese quelle
	riabilitative, di

	diagnostica	
	strumentale e di	
86 - Ospedali, case	laboratorio, di	
di cura e simili con	superficie	
oltre 25 posti-	complessiva superiore	
68 letto.	a 500 m2	

	Locali adibiti ad	
	esposizione e/o	
	vendita all'ingrosso	
	o al dettaglio, fiere	
	e quartieri	
	fieristici, con	
	superficie lorda	
	superiore a 400 m2	
	comprensiva dei	
87 - Locali adibiti	servizi e depositi.	
ad esposizione e/o	Sono escluse le	
vendita all'ingrosso	manifestazioni	
o al dettaglio con	temporanee, di	
superficie lorda	qualsiasi genere, che	
superiore a 400 mq	si effettuano in	
comprensiva dei	locali o luoghi	
69 servizi e depositi	aperti al pubblico.	

	Locali adibiti a	
	depositi di	
	superficie lorda	
	superiore a 1000 m2	
	con quantitativi di	
88 - Locali adibiti a	merci e materiali	
depositi di merci e	combustibili	
materiali vari con	superiori	
superficie lorda	complessivamente a	
70 superiore a 1.000 mq	5.000 kg	

89 - Aziende ed		
uffici nei quali	Aziende ed uffici con	
siano occupati oltre	oltre 300 persone	
71 500 addetti	presenti	

	Edifici sottoposti a	
90 - Edifici	tutela ai sensi del	
pregevoli per arte o	d.lgs. 22 gennaio	
storia e quelli	2004, n. 42, aperti	
destinati a contenere	al pubblico,	
biblioteche, archivi,	destinati a contenere	
musei, gallerie,	biblioteche ed	
collezioni o comunque	archivi, musei,	
oggetti di interesse	gallerie, esposizioni	
culturale sottoposti	e mostre, nonche'	
alla vigilanza dello	qualsiasi altra	
Stato di cui al regio	attivita' contenuta	
decreto 7 novembre	nel presente	

72	1942, n. 1664	Allegato.	

		Edifici e/o complessi	
		edilizi a uso	
		terziario e/o	
		industriale	
		caratterizzati da	
		promiscuita'	
		strutturale e/o dei	
		sistemi delle vie di	
		esodo e/o	
		impiantistica con	
		presenza di persone	
		superiore a 300	
		unita', ovvero di	Attivita' di nuova
		superficie	istituzione viene
		complessiva superiore	equiparata
		a 5.000 m2,	all'attivita' n. 89
		indipendentemente dal	del DM 16/02/82 :
		numero di attivita'	"Aziende ed uffici
		costituenti e dalla	nei quali siano
		relativa diversa	occupati oltre 500
73	-----	titolarita'.	addetti"

	91 - Impianti per la		
	produzione del calore	Impianti per la	
	alimentati a	produzione di calore	
	combustibile solido,	alimentati a	
	liquido o gassoso con	combustibile solido,	
	potenzialita'	liquido o gassoso con	
	superiore a 100.000	potenzialita'	
74	Kcal/h	superiore a 116 kW	

		Autorimesse pubbliche	
		e private, parcheggi	
		pluriplano e	
		meccanizzati di	
		superficie	
		complessiva coperta	
		superiore a 300 m2;	
		locali adibiti al	
		ricovero di natanti	
	92 - Autorimesse	ed aeromobili di	
	private con piu' di 9	superficie superiore	
	autoveicoli,	a 500 m2; depositi di	
	autorimesse	mezzi rotabili	
	pubbliche, ricovero	(treni, tram ecc.) di	
	natanti, ricovero	superficie coperta	
75	aeromobili	superiore a 1.000 m2.	

	93 - Tipografie,	Tipografie,	
	litografie, stampa in	litografie, stampa in	
	offset ed attivita'	offset ed attivita'	
	similari con oltre	similari con oltre	

76	cinque addetti	cinque addetti.	

	94 - Edifici		
	destinati a civile	Edifici destinati ad	
	abitazione con	uso civile con	
	altezza in gronda	altezza antincendio	
77	superiore a 24 metri	superiore a 24 m	

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
		Aerostazioni,	all'attivita' n. 87
		stazioni ferroviarie,	del DM 16/02/82 :
		stazioni marittime,	"Locali adibiti ad
		con superficie	esposizione e/o
		coperta accessibile	vendita all'ingrosso
		al pubblico superiore	o al dettaglio con
		a 5.000 m2;	superficie lorda
		metropolitane in	superiore a 400 mq
		tutto o in parte	comprensiva dei
78	-----	sotterranee.	servizi e depositi"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 55
			del DM 16/02/82 :
			"Depositi di prodotti
		Interporti con	della gomma,
		superficie superiore	pneumatici e simili
79	-----	a 20.000 m2	con oltre 100 q.li"

			Attivita' di nuova
			istituzione viene
			equiparata
			all'attivita' n. 87
			del DM 16/02/82 :
			"Locali adibiti ad
			esposizione e/o
			vendita all'ingrosso
			o al dettaglio con
		Gallerie stradali di	superficie lorda
		lunghezza superiore a	superiore a 400 mq
		500 m e ferroviarie	comprensiva dei
80	-----	superiori a 2000 m	servizi e depositi"
=====			